



## **ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE N. 121 DEL 06/09/2024**

**INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA ORDINARIA E DELLA SOSTA  
LUNGO VIA LUNGOMARE VANVITELLI E MOLO SANTA MARIA NEL TRATTO  
COMPRESO DALLA ROTATORIA ANTISTANTE L'ARCO CLEMENTINO ED IL  
CANCELLO SECONDARIO DELLO STABILIMENTO FINCANTIERI PER IL TRANSITO  
IN SICUREZZA N. 3 SEZIONI NAVALI AVENTI CIASCUNA LE SEGUENTI  
DIMENSIONI: 27,00X9,60 - TONN. 178; 26,00X11,00 - TONN. 185; 22,00X10,00 -  
TONN. 115**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante



nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;

**VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;

**VISTA** Ordinanza n.7/2018 - Regolamentazione dell'utilizzo degli accosti pubblici nel Porto di Ancona;

**VISTA** Ordinanza n. 127/2023 - Porto di Ancona - Approvazione regolamento relativo all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.16 della legge 84/94 così come attuato dal d.m. 31 marzo 1995, n. 585 e dal d.m. n.132 del 06/02/2001

**VISTA** la richiesta della I.co.p. s.r.l. – c.f./p.iva 011169160429, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, avente ad oggetto l'operazione di sbarco dal pontone Leonardo proveniente da Ravenna ed ormeggiato presso la banchina 4 e la successiva movimentazione di n. 3 sezioni navali aventi ciascuna le seguenti dimensioni: 27,00x9,60 - tonn. 178; 26,00x11,00 - tonn. 185; 22,00x10,00 - tonn. 115 per il trasferimento a cura della ditta C.T.S di Ravenna allo stabilimento Fincantieri con contestuale richiesta di interdizione temporanea della viabilità ordinaria durante il transito del convoglio eccezionale con eventuale rimozione dei new-jersey (planimetria allegata);

**VISTA** l'autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 n.5/2024 rilasciata a favore della società I.Co.p. s.r.l.;



- VISTA** la autorizzazione per il transito dei trasporti eccezionali (ATE) n.328/2024 rilasciata dalla Divisione Security alla società richiedente C.T.S.;
- VISTA** i preavvisi di transito trasporti eccezionali (ATE) per il giorno 9 e 10 settembre 2024 rilasciati a favore della società C.T.S.;
- TENUTO CONTO** delle modalità di esecuzione dell'operazione portuale, della dimensione del manufatto oggetto di trasporto eccezionale, nonché della circostanza per cui gli spazi demaniali sono effettivamente utilizzati per il tempo strettamente necessario all'operazione di che trattasi, ferma restando l'esigenza di interdizione degli spazi demaniali interessati per un periodo di tempo superiore al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza ed assicurare l'incolumità pubblica, senza integrare un'ipotesi di sosta temporanea di merci o materiali;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;
- VISTI** gli atti d'ufficio.

### **RENDE NOTO**

che dal 10/09/2024 al 11/09/2024 la viabilità ordinaria in via Lungomare Vanvitelli e Molo Santa Maria nel tratto compreso dalla rotatoria antistante l'arco clementino ed il cancello secondario dello stabilimento Fincantieri sarà interessata al transito di un mezzo articolato fuori sagoma adibito al trasporto di n.3 manufatti delle dimensioni di 27,00x9,60 - tonn. 178; 26,00x11,00 - tonn. 185; 22,00x10,00 - tonn. 115.

### **TUTTO CIO' PREMESSO ORDINA**

#### **Art. 1**

Dal 10/09/2024 al 11/09/2024 durante il transito di n.3 manufatti delle dimensioni di 27,00x9,60 - tonn. 178; 26,00x11,00 - tonn. 185; 22,00x10,00 - tonn. 115 è interdetta temporaneamente la viabilità ordinaria in via Lungomare Vanvitelli e Molo Santa Maria nel tratto compreso dalla rotatoria antistante l'arco Clementino ed il cancello secondario dello stabilimento Fincantieri. È altresì interdetta la sosta dei veicoli nelle aree meglio identificate nella planimetria allegata alla presente Ordinanza per consentire il transito del trasporto



eccezionale fuori sagoma. In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

## Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale I.Co.P.:

- svolgere le attività richiamate nell'istanza di richiesta nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i. e D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica;
- le operazioni di sbarco, movimentazione e transito non dovranno interferire in alcun modo con i flussi destinati all'imbarco incolonnati presso le corsie dedicate lungo tutto il perimetro del Molo Rizzo;
- dovrà ottemperare a quanto previsto dalla Maritime Security in base all'ISPS Code, qualora necessario, interfacciandosi con il PSO per la redazione della DOS;
- organizzare una riunione di coordinamento della sicurezza preliminare all'avvio delle operazioni con redazione del "Verbale di Coordinamento" tra tutti i soggetti interessati; il predetto verbale dovrà essere trasmesso all'Adsp per le eventuali verifiche del caso; l'impresa I.Co.P dovrà a tal riguardo informare adeguatamente i soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività accessorie e complementari relativamente alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate preliminarmente al loro accesso nell'area portuale;
- valutare anche sulla base delle informazioni tecniche acquisite presso i preposti Uffici tecnici dell'ADSP l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti nello spazio demaniale interessato in relazione ai carichi di esercizio derivanti dalle attività da svolgersi;
- pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, come da specifica dichiarazione del legale rappresentante;
- in presenza di necessità di carattere operativo e/o riconducibili alla salvaguardia della pubblica incolumità al momento non preventivabili, l'ADSP si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente l'efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- l'interdizione temporanea della viabilità e delle aree interessate dovrà essere garantita mediante posizionamento di idonea segnaletica mobile di natura temporanea a cura dell'impresa portuale richiedente; tale segnaletica dovrà recare i riferimenti della presente ordinanza e la puntuale segnalazione della fascia oraria di interdizione dell'area; a tal riguardo si ricorda l'obbligo di posizionare tale segnaletica con un preavviso minimo pari a



48 ore rispetto all'inizio della validità dei divieti; il personale preposto dell'Adsp provvederà al controllo dell'avvenuto posizionamento della predetta segnaletica e della sua conformità nella giornata del 09/09 2024;

- Per l'intera durata di svolgimento delle attività l'impresa portuale I.Co.P., responsabile delle operazioni e del coordinamento di sicurezza, dovrà garantire la piena fruibilità della sede stradale adiacente mediante un servizio di movieri dedicati che avranno il compito di regolamentare la viabilità nei due sensi di marcia, con particolare riferimento all'eventuale transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- In relazione alla ricaduta all'interno delle aree interessate del percorso pedonale così come individuato dall'ordinanza AP N. 11 /2016, i movieri dovranno interdire ogni accesso pedonale non strettamente connessi ad esigenze di natura lavorativa;
- Qualora il posizionamento dei mezzi operativi lo renda necessario, l'impresa potrà provvedere alla rimozione temporanea della segnaletica verticale insistente nell'area provvedere fermo restando l'assunzione di ogni onere relativo all'immediato ripristino al termine delle operazioni;
- L'interdizione alla viabilità dovrà essere strettamente commisurata al tempo necessario allo svolgimento in sicurezza delle operazioni;
- l'impresa portuale I.Co.P. Srl, dovrà verificare che l'autotrasportatore sia in possesso di regolare ATE (Autorizzazione trasporti eccezionali) così' come previsto dall'Ordinanza ADSP N.77/2019, sincerandosi altresì che la medesima ditta di autotrasporto abbia inoltrato regolare preavviso di transito come previsto dalla suddetta ordinanza;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la restituzione delle aree temporaneamente interdette in pristino stato, con particolare riferimento alla rimozione della segnaletica di natura mobile ed il ripristino della segnaletica preesistente;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimando il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

### Art. 3

La società I.Co.P. s.r.l., assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO a tale scopo acquisita. L'impresa portuale comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazione dei rischi



interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

#### **Art. 4**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>  
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 6 settembre 2024

**Il Presidente**  
Ing. Vincenzo Garofalo

Visto  
**Il Segretario Generale**  
Dott. Salvatore Minervino